



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N 43/15 FALL  
N 45/15 SCHE  
N 77/15 REPS

Il Tribunale di Palermo, sezione fallimentare, riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:

dott.ssa Raffaella Vacca                      Presidente;  
dott.ssa Clelia Maltese                      Giudice  
dott.ssa Monica Montante                      Giudice rel. ed est.;

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

dichiarativa del fallimento della società:

FERRAMENTA ARRIGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in persona del legale rappresentante e liquidatore Arrigo Giovanni Battista, nato a Palermo il 14 marzo 1951 ed ivi residente, Via Conceria n. 89 – con sede legale a Palermo, Via Portello n. 65, codice fiscale 05875390824, n. REA 281596, esercente l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di ferramenta, colori, vernici ed altro.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale

esaminato il fascicolo portante il n. 135/14 R.G. Affari Camera Consiglio, nonché quelli ad esso riuniti, con decreto del Presidente, iscritti ai numeri 295 e 324/14 R.G.C.;

visto il ricorso per la dichiarazione di fallimento della Ferramenta Arrigo s.r.l. in liquidazione, depositato in data 1 aprile 2014 dalla Sherwin-

Williams Italy s.r.l., esponente il credito di € 28.289,69, basato su decreto ingiuntivo e successivo atto di precetto;

letto il successivo ricorso ex art. 6 l.f., depositato il 9 luglio 2014 dalla società Biacchi Ettore s.r.l. esponente il credito di € 11.888,27, basato su decreto ingiuntivo, successivo atto di precetto e pignoramento mobiliare negativo;


visto, altresì, il ricorso depositato dalla Mottura Serrature di Sicurezza S.p.A. in data 8 settembre 2014, esponente il credito di € 14.157,69, basato su decreto ingiuntivo;

rilevato che la società debitrice, costituitasi in tutti e tre i procedimenti suindicati successivamente riuniti, ha chiesto il rigetto delle istanze, contestando la sussistenza dello stato di insolvenza;

ritenuto, anzitutto, che la società debitrice rientra nei parametri dimensionali prescritti dall'art. 1 L.F., nella formulazione introdotta con D.Lgs. n. 169/2007;

premesse, invero, che, ai fini dell'assoggettabilità dell'imprenditore a fallimento, è sufficiente che sia integrato anche uno soltanto dei requisiti dimensionali di cui al novellato art. 1 lettere a), b) e c) L.F., e ciò in considerazione del fatto che la norma de qua esclude dall'area della fallibilità soltanto l'imprenditore che dimostri il possesso congiunto dei tre requisiti indicati al comma II, bastando, pertanto, il superamento anche di uno soltanto di detti requisiti per rendere l'impresa astrattamente assoggettabile a fallimento;

ritenuto che la resistente rientra, pacificamente, nel novero degli imprenditori fallibili sulla scorta della documentazione acquisita agli atti;

Handwritten signature and initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

considerato, inoltre, che risulta superata la soglia di cui all'art. 15 ult. comma L.F., avendo l'istruttoria prefallimentare evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo di molto superiore ad € 30.000,00, tenuto conto dei crediti indicati nei ricorsi introduttivi, nonché dei titoli protestati in danno della società e dell'esposizione debitoria riferita dal Concessionario della riscossione (pari ad € 132.263,89);

ritenuto, altresì, che risulta congruamente dimostrata la sussistenza dello stato di insolvenza in capo alla società debitrice;

premesso, al riguardo, che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, quando la società è in liquidazione, la valutazione del Giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 L.F., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13644/2013, conf. n. 21834/2009, n. 19141/2006);

evidenziato, in primo luogo, al riguardo, che depone senza dubbio in senso sfavorevole alla società debitrice il mancato deposito presso il registro delle imprese, prima da parte dell'amministratore e poi da parte del liquidatore, dei bilanci d'esercizio sin dal 2012, circostanza questa, invero,

.it

già di per sé altamente sintomatica del superamento in negativo, per la società in liquidazione, del rapporto tra l'attivo e il passivo;

considerato, tra l'altro, che nessun rilievo può avere in proposito la circostanza che la società resistente sia stata posta in liquidazione volontaria con delibera del giorno 8 aprile 2013, atteso che incombe pur sempre sul liquidatore l'obbligo di predisporre il bilancio di esercizio e di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea a tenore dell'art. 2490 c.c.;

osservato, infatti, che, a mente della disposizione testé richiamata, il liquidatore deve, altresì, illustrare nella relazione l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e i criteri adottati per realizzarla e, inoltre, nella nota integrativa deve indicare e motivati i criteri di valutazione adottati;

considerato, in secondo luogo, che, in applicazione dei riportati consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, nella specie non può, nondimeno, dubitarsi, sulla base della documentazione prodotta dalla resistente e di quella acquisita *ex officio* dal Tribunale, dello stato di insolvenza della Ferramenta Arrigo s.r.l. in liquidazione, attesa la chiara eccedenza delle passività rispetto ai valori attivi;

rilevato, invero, che, la situazione patrimoniale aggiornata al 18 novembre 2014 evidenzia una perdita di esercizio, e, quindi, una eccedenza delle passività rispetto alle attività pari ad € 122.757,23;

ritenute non condivisibili le considerazioni di segno contrario illustrate nelle memorie di costituzione dalla resistente, secondo cui il disavanzo *in realtà* non sussisterebbe tenuto conto, anzitutto, del maggior valore del fabbricato commerciale iscritto in bilancio al valore di euro 500.000.00, al quale, invece, la perizia di stima redatta dal tecnico

ML

incaricato dalla Banca Sella avrebbe attribuito un valore di euro 687.000,00, confermato sostanzialmente dalla perizia giurata di parte offerta in comunicazione;

rilevato, in proposito, che nella situazione patrimoniale al 18 novembre 2014 risulta indicata, genericamente, la voce "terreni e fabbricati" per un valore di euro 1.049.100,00, sicché quanto prospettato dalla debitrice non può essere neppure accertato, tenuto conto del fatto che, in mancanza dell'approvazione dei bilanci di esercizio, non è stata operata nessuna rettifica del valore dell'immobile della società;

osservato, altresì, che la perizia prodotta dalla resistente è, peraltro, priva di sottoscrizione;

ritenuto, ancora, che l'esito dei giudizi di ripetizione d'indebito asseritamente promossi dall'odierna resistente nei confronti di alcuni istituti di credito, appare, d'altronde, connotato da una elevata incertezza sotto il profilo sia dell'an che del quantum e, pertanto, gli stessi non possono prendersi in considerazione per escludere la sussistenza dello stato di decozione;

ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 5, 6, 9 e 16 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

**DICHIARA**

il fallimento della FERRAMENTA ARRIGO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – in persona del legale rappresentante e liquidatore Arrigo Giovanni Battista, nato a Palermo il 14 marzo 1951 ed ivi residente, Via Conceria n. 89 – con sede legale a Palermo, Via Portello n. 65, codice



fiscale 05875390824, n. REA 281596, esercente l'attività di commercio all'ingrosso ed al minuto di ferramenta, colori, vernici ed altro;

#### NOMINA

Giudice Delegato la Dott.ssa Monica Montante  
e Curatore Avv. Alfonso Ciarone, con studio in  
Palermo, PZZA V. E. ORLANDO N. 3P;

#### ORDINA

al legale rappresentante della società fallita di depositare in Cancelleria, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

#### DISPONE


che il Curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 L.F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovano presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della società fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L.F.;

#### STABILISCE

il giorno **10 luglio 2015 ore 9.30**, nei locali del Tribunale dinanzi al predetto Giudice Delegato, per l'adunanza in cui si procederà alla verifica dello stato passivo;

#### ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al punto che precede per la trasmissione delle domande di insinuazione all'indirizzo di posta elettronica certificata del



Curatore comunicato da quest'ultimo al Registro delle Imprese o comunque ai sensi dell'art. 92 L.F.;

**MANDA**

la Cancelleria per la notifica della presente sentenza al Pubblico Ministero e alla società debitrice, per la comunicazione per estratto al Curatore e ai ricorrenti, nonché per la trasmissione al registro delle imprese ai fini dell'annotazione.


**DISPONE**

l'anticipazione delle spese a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 146 D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio della sezione quarta civile e fallimentare del Tribunale il 19 marzo 2015.

Il Giudice estensore

Dott.ssa Monica Montante



Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Vacca



73.000,00  
te

ILCASO.it